



ANAS S.p.A.
STRUTTURA TERRITORIALE VENETO- FRIULI VENEZIA GIULIA
AREA GESTIONE RETE FRIULI-VENEZIA-GIULIA

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INVITO ALLA PROCEDURA SELETTIVA
ALL'INSERIMENTO IN ELENCO PRESTATORI AUTORIZZATI AL SERVIZIO DI SOCCORSO
STRADALE/AUTOSTRADALE PER LA RETE VIARIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA GESTITA DA ANAS S.p.A.

ANAS S.p.A. - Struttura territoriale Veneto- Friuli Venezia Giulia con sede in Via Fabio Severo 52, 34127 Trieste - intende implementare il proprio elenco di soggetti qualificati per l'eventuale concessione di autorizzazione all'effettuazione del servizio di Soccorso Stradale Meccanico (S.S.M) sulla rete stradale/autostradale gestita da ANAS S.p.A. per il Friuli Venezia Giulia.

Il possesso dei requisiti di cui al regolamento di seguito allegato, è vincolante per l'inserimento nell'elenco dei prestatori autorizzati al S.S.M.


La richiesta di manifestazione di interesse di cui sopra, dovrà essere presentata improrogabilmente entro il 31/01/2025 ed indirizzata alla seguente PEC: anas.friuliveneziagiulia@postacert.stradeanas.it Dovrà inoltre essere compilata l'allegata Informativa sulla Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art.13 del Reg.to Europeo n.679/2016 da sottoscrivere a cura del richiedente/legale rappresentante per presa visione ed espressione del consenso al trattamento dei dati.

Il presente avviso è pubblicato:

- sul profilo del committente all'indirizzo www.stradeanas.it ;
- Albo on line come da nota di trasmissione allegata di pari protocollo;

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE

Dott. Aldo Baldi



Firmato da ALDO
BALDI
Data: il 28/11/2024
alle 13:35:03 CET

IL RESPONSABILE AREA GESTIONE RETE

Ing. Antonio Marsella



Firmato da Antonio
Marsella
Data: 27/11/2024
17:24:24 CET

Allegati:

- Regolamento per lo svolgimento del servizio di Soccorso Stradale Meccanico
- Domanda di partecipazione
- Informativa sulla Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016

Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia
Area Gestione Rete Friuli Venezia Giulia

Via Fabio Severo, 52 - 34127 Trieste T [+39] 040 5602111 - F [+39] 040 577225
Pec anas.friuliveneziagiulia@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



Member of CIBQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 39001 - ISO 45001

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE MECCANICO (SSM)
SULLE TRATTE RA13 – RA14 – A – SS 202 GESTITE DALL' ANAS SpA**

1. GENERALITÀ

1.1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del servizio di soccorso meccanico lungo la rete, gestita in maniera diretta dall'ANAS SpA, e costituisce parte integrante e sostanziale della autorizzazione rilasciata alla ditta o Società - in seguito definita come "Organizzazione" - che ha richiesto di svolgere il servizio di soccorso meccanico nelle tratte stradali di pertinenza, di seguito rappresentate:

Strada – numerazione e denominazione		Località	Dal km	Al km
SS 202	"Triestina"	Da svincolo molo VII a svincolo Cattinara	0+000	14+137
RA13	"Raccordo autostradale A4 – Trieste"	Da svincolo Sistiana a svincolo Padriciano	0+000	21+411
RA14	"Raccordo autostradale A4 – Trieste – diramazione per Ferneti"	Da innesto RA13 a valico Ferneti	0+000	2+056
A	"Sistiana – Rabuiese"	Da svincolo Cattinara a svincolo Padriciano	20+590	25+550
A	"Sistiana – Rabuiese"	Da svincolo Lacotisce a valico Rabuiese	32+150	36+150

1.2. L'ANAS SpA autorizza allo svolgimento del servizio di soccorso meccanico di cui al precedente punto 1.1, in seguito denominato come "SSM", ai sensi di quanto previsto dal comma 12 dell'Art.175 del Nuovo Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30.04.1992, n.285, qualsiasi Organizzazione, in regola con quanto disposto dall'art. 374 del D.P.R.16.12.1992 n. 495 e della Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24.05.1999 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale- n. 153 del 2.7.1999, che ne faccia espressa richiesta e che sia in possesso dei requisiti minimi di seguito elencati:

- a. L'Organizzazione è tenuta ad assicurare, direttamente o tramite soggetti terzi convenzionati (con mezzi dislocati presso apposite Officine Esterne o presso Centri Interni all'autostrada) la copertura delle Unità Territoriali indicate nell'Art. 2 dell'atto di autorizzazione (secondo lo schema riportato al successivo allegato E).
- b. L'Organizzazione dovrà garantire uno standard qualitativo e funzionale adeguato del servizio alla clientela autostradale, sia dal punto di vista tecnico che del confort.

Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia
Area Gestione Rete Friuli Venezia Giulia
Via Fabio Severo, 52 - 34127 Trieste T [+39] 040 5602111 - F [+39] 040 577225
Pec anas.friuliveneziagiulia@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



- c. L'Organizzazione dovrà essere in grado di prestare i servizi di seguito citati 365 giorni all'anno e 24 ore su 24, nei tempi e con modalità previsti dal presente Regolamento. A tal riguardo si specifica che l'Organizzazione deve fornire alla società sia digitalmente secondo le specifiche da lei dettate, che su supporto cartaceo, la mappatura di tutte le officine Esterne e dei Centri Interni (utilizzando per ogni struttura il modello descrittivo fornito all'allegato D).
- d. L'Organizzazione si assume la responsabilità circa la veridicità dei dati forniti e la loro conformità ai requisiti previsti dalla normativa e dalla presente Autorizzazione. Detta mappatura avverrà anche lo scopo di creare uno strumento che serva come punto di riferimento per l'attribuzione degli interventi, come in seguito specificato al punto 4.2 e seguenti;
- e. L'Organizzazione dovrà avere la disponibilità di un adeguato numero di veicoli ad uso speciale per il soccorso stradale a motoveicoli ed autovetture (autocarro con pianale leggero e verricello o gru) che consentano il rispetto dei tempi massimi di intervento di cui al successivo punto 4.2.;
- f. L'Organizzazione è comunque tenuta ad assicurare la disponibilità per il servizio autostradale, sia di notte che di giorno, festività comprese, di almeno una officina abilitata al soccorso pesante ogni 40 chilometri di rete per le autostrade e/o tratte autostradali caratterizzate da una particolare intensità del traffico pesante – a tale scopo la Società fornirà annualmente un elenco aggiornato di tali tratte autostradali che si allega sotto la lettera B – fermo restando il rispetto dei tempi massimi di intervento di cui al successivo punto 4.2. Le suddette estensioni di rete possono essere costituite indifferentemente da una sola autostrada o da un sistema di diversi tratti autostradali interconnessi. In considerazione di questa particolare tipologia di servizio, su detti tratti l'Organizzazione dovrà garantire, in presenza delle necessarie condizioni di sicurezza, interventi di personale e mezzi specializzati alla sostituzione dei pneumatici di scorta in dotazione al veicolo soccorso, previa autorizzazione della competente Sala Operativa;
- g. L'Organizzazione dovrà assicurare la disponibilità di una Centrale Operativa, in funzione 365 giorni l'anno e 24 ore su 24 che garantisca tempi di risposta non superiori a 1(uno) minuto per almeno il 9% delle chiamate e sia raggiungibile telefonicamente da parte dell'utenza.
- h. L'Organizzazione dovrà garantire che tutte le Officine utilizzate ai fini dell'espletamento del SSM:
 - 1. siano dotate di autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale chiaramente identificabili per colore e marchio, di proprietà o in comodato con obbligo di localizzazione permanente presso le stesse, di caratteristiche costruttive e funzionali rispondenti a quanto all'Appendice IV – art. 12 – al Titolo I del DPR 16.12.1992 n. 495;
 - 4. **le officine abilitate al soccorso leggero, abbiano almeno 1 carro con portata minima 2,0t,** oltre ad eventuali ulteriori mezzi. Nel caso di mezzi atti al traino e/o traino sollevato la portata garantita dalla forca/gru di sollevamento dovrà essere uguale o superiore a 0,8t (per esempio è possibile che l'officina abbia a disposizione un carro con portata 2,0t ed

- un forcone con portata 0,8t, soddisfacendo le richieste del presente Regolamento) e dispongano di tutte quelle attrezzature e dotazioni necessarie alle operazioni di sgombero di veicoli in avaria o incidentati;
2. **Le officine abilitate al soccorso pesante, abbiano almeno 1 carro atto al sollevamento e recupero con gru a torretta girevole in grado di sollevare una massa uguale o superiore a 25t**, oltre ad eventuali ulteriori mezzi. Nel caso di mezzi atti al traino e/o traino sollevato la portata garantita dalla forza/gru di sollevamento dovrà essere uguale o superiore a 12t (per esempio è possibile che l'officina abbia a disposizione una gru con portata 25t ed un forcone con portata 12t, soddisfacendo le richieste del presente Regolamento) e dispongano di tutte quelle attrezzature e dotazioni necessarie alle operazioni di sgombero di veicoli in avaria o incidentati.
- i. Le officine di impegnano, inoltre, ad eseguire tutte le operazioni affidate con un numero adeguato di persone e mezzi, su disposizione e sotto il controllo della Polizia Stradale e/o del personale della Società.
- j. l'organizzazione si impegna, a fronte di eventuali modifiche al Codice della Strada o del relativo Regolamento attuativo, ad adeguare il proprio parco mezzi alla nuova normativa, con particolare riferimento all'eventuale maggior potenziale di traino dalla massa del mezzo di soccorso.
- a. Siano autorizzate all'esercizio dell'attività di autoriparazione – di cui alla legge n. 122 del 5.02.1992 e successive modifiche – ai sensi di quanto al riguardo stabilito dall'art. 374 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e abbiano un responsabile tecnico nominato per ogni officina;
- b. Siano munite di licenza che autorizzi, ai sensi di quanto previsto dal punto dell'art. 19 del DPR 24.07.1977 n. 616, ad effettuare il servizio di deposito per i veicoli rimossi o siano autorizzate come Depositeria Giudiziaria;
- k. Ciascuna Organizzazione dovrà garantire che tutte le officine utilizzate ai fini dell'espletamento del SSM:
- a. siano iscritte nel Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione – di cui all'art.2 L. 122 del 05.02.1992 - ai sensi di quanto al riguardo stabilito dall'art. 374 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione dei Codice della Strada);
- b. esercitino l'attività di rimesse di veicoli ai sensi del D.P.R. 19/12/2001, n. 480.
- 1.3. In rispetto alla Legge 146/1990 ed in considerazione della delibera del 19.3.1998 della Commissione di Garanzia dello Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali, in caso di sciopero ciascuna organizzazione dovrà assicurare il funzionamento della propria Centrale Operativa 24 ore su 24 con almeno un operatore, assicurando in modo continuativo il servizio di ricezione e smistamento delle chiamate di soccorso.

Inoltre, dovrà essere garantita dall'Organizzazione la disponibilità delle Officine e Centri utilizzati per l'espletamento del SSM in misura non inferiore al 50% di quelli indicati allegati all'autorizzazione, garantendo un tempo massimo di intervento entro i termini pari al doppio di quelli di cui al successivo punto 4.2.

2. DEFINIZIONE E COMPITI DEL SERVIZIO DI SOCCORSO MECCANICO (SSM)

2.1. Al fine di ottenere l'autorizzazione allo svolgimento del SSM l'Organizzazione interessata dovrà impegnarsi ad assicurare, nel territorio ove intende prestare il servizio, i compiti previsti dall'art. 2 dell'autorizzazione, che vengono così precisati:

1. riparazione in autostrada dei veicoli in avaria, limitatamente ai casi di lieve entità che non comportino operazioni meccaniche complesse e/o la sostituzione di parti di ricambio;
2. rifornimento in autostrada di liquidi per circuiti di raffreddamento e di acqua, di lubrificante e di carburante, quest'ultimo nella sola quantità necessaria al raggiungimento della prima Area di Servizio nel senso di marcia del veicolo bisognoso di intervento;
3. trasporto o traino fino alla prima officina di Area di Servizio, o fino ad un'officina esterna (associata all'organizzazione o ad altra di fiducia dell'utente) corrispondente alla prima uscita nel senso di marcia, dei veicoli che necessitino di riparazioni non eseguibili su strada;
4. rimozione e successivo trasporto o traino fino ad un'officina esterna corrispondente alla prima uscita nel senso di marcia o eventualmente in altro luogo di deposito indicato dalla Polizia Stradale, dei veicoli rimasti coinvolti in incidenti;
5. rimozione, a termini di legge, dei veicoli abbandonati, o comunque in sosta non consentita lungo l'autostrada e sue pertinenze;

2.2. L'Organizzazione incaricata dell'espletamento dell'attività di recupero in autostrada dovrà garantire che tutti i propri incaricati (officine esterne ed eventualmente ubicate in centri interni) siano iscritti nel Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione - di cui all'art. 2 Legge n. 122 del 05/02/1992 e sia autorizzata ad effettuare l'esercizio di deposito di autoveicoli ai sensi di quanto previsto dal punto 8 dell'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977. Ove per qualsiasi motivo uno o più di dette officine (esterne ed eventualmente ubicate nei centri interni) risulti non più iscritta o comunque risulti aver perduto i requisiti per l'iscrizione in detto albo sarà cura dell'Organizzazione di escluderla/e dall'espletamento dell'attività di recupero per proprio conto, fermo restando che in questo caso:

- a. dovrà essere data tempestiva comunicazione all'ANAS SpA dell'eliminazione del nominativo dell'officina dall'elenco di quelle indicate per lo svolgimento del servizio da parte dell'Organizzazione;
- b. l'Organizzazione dovrà comunque sempre rispettare i tempi di intervento di cui al successivo punto 4.2 e pertanto di questo dovrà essere tenuto conto ai fini dell'eventuale sostituzione della singola officina per i motivi di cui al precedente punto o per qualsiasi altro motivo.

3. COORDINAMENTO NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Ciascun intervento di soccorso meccanico sulle strade oggetto del presente Regolamento (SSM) dovrà avvenire esclusivamente tramite attivazione della Sala Operativa della Struttura Territoriale Veneto e Friuli-Venezia Giulia con sede a Trieste, alla quale soltanto è riservato il compito di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di documentarne le diverse fasi di intervento. Gli operatori di Sala Operativa si manterranno in contatto con i diversi mezzi impegnati in interventi.

3.1. DURATA DEL SERVIZIO

La presente autorizzazione ha **DURATA ANNUALE** e decorre dalla data di sottoscrizione nei modi previsti nei punti precedenti.

Il rinnovo della stessa non avviene in forma tacita, ma è sancito dalla Struttura Territoriale, con il rilascio di apposita proroga da richiedere entro 30 giorni prima della scadenza annuale.

4. STRUTTURA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL "SSM" IN AUTOSTRADA

4.1. STRUTTURA DEL SSM IN AUTOSTRADA

Il servizio sarà coperto da una pluralità di Organizzazioni aventi a disposizione:

Carri per il soccorso con caratteristiche di cui al punto 1.2, dovranno essere altresì dotati di telefono cellulare, nonché di apparato di localizzazione gps, compatibile con la dotazione informatica in uso presso la SOT. I mezzi adibiti al soccorso pesante, dovranno essere muniti di idonei attacchi, e relativa raccorderia, utili allo sbloccaggio di impianti in avaria. Tutti i mezzi dovranno essere dotati sia di cavi per il collegamento tra batterie, sia di estintore da 6 kg minimo. Il numero di tali carri dovrà essere proporzionato al fine di garantire un adeguato servizio all'utenza, e lo stesso mezzo, non potrà svolgere servizio per due o più organizzazioni.

Officine esterne alla autostrada direttamente gestite dall'Organizzazione o comunque con questa convenzionate per lo svolgimento del Servizio di Soccorso Meccanico autostradale, ovvero utilizzate dalle Organizzazioni anche solo al fine dell'attività di riparazione dei veicoli soccorsi.

Ciascuna Organizzazione autorizzata, prima di avviare la propria attività in ambito autostradale, dovrà fornire all'ANAS SpA una completa indicazione delle officine con i relativi orari di reperibilità per il servizio SSM per ciascun giorno dell'anno e degli elementi identificativi delle stesse (ragione sociale, indirizzo, numero telefonico dell'officina, numero telefonico dell'apparato cellulare presente sui mezzi, distanza dal più vicino svincolo autostradale, codice identificativo dell'officina, generalità dell'operatore), garantendo altresì un puntuale e tempestivo aggiornamento dello stesso elenco in funzione dei cambiamenti organizzativi adottati, pena applicazione della penale di cui al successivo punto 6.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente regolamento ogni Organizzazione dovrà fornire un fascicolo per ogni officina affiliata. Le schede componenti il fascicolo, una per ogni mezzo oggetto di autorizzazione, dovranno contenere le principali caratteristiche tecniche e la documentazione fotografica del suddetto mezzo.

Resta inteso al riguardo che, fatte salve puntuali variazioni che si rendano necessarie per specifiche esigenze, l'Organizzazione potrà apportare mutamenti alla propria struttura operativa ogni volta che verrà ritenuto necessario per il miglioramento del servizio reso. Ogni variazione intercorsa dovrà essere prontamente comunicata all'Anas via pec, allo scopo di consentire un'ordinata gestione del servizio.

4.2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SSM IN AUTOSTRADA

Le Organizzazioni autorizzate allo svolgimento del SSM dovranno garantire che i carri dalle stesse impiegati rispettino i tempi di intervento pari a quelli di seguito indicati. Per tempo di intervento si intende, ai fini del presente Regolamento il tempo che intercorre tra l'autorizzazione o attribuzione di un soccorso da parte della Sala Operativa del Struttura Territoriale ad una determinata Organizzazione e l'effettivo arrivo del carro sul luogo di fermo del veicolo da soccorrere. Tali tempi sono fissati come di seguito indicato:

- a) Per il soccorso da effettuarsi con carro "leggero"
 - a. di 20 minuti nei casi in cui detto intervento abbia il carattere di servizio pubblico essenziale ai sensi della Direttiva 14/05/1998 del Ministero dei Lavori Pubblici;
 - b. di 25 minuti negli altri casi, dalle ore 06:00 alle ore 22:00;
 - c. di 40 minuti negli altri casi verificatisi dalle ore 22:00 alle ore 06:00;
- b) Per il soccorso da effettuarsi con carro "pesante"

- a. di 30 minuti nei casi in cui detto intervento abbia il carattere di servizio pubblico essenziale ai sensi della Direttiva 14/05/1998 del Ministero dei Lavori Pubblici;
- b. di 55 minuti negli altri casi, dalle ore 06:00 alle ore 22:00;
- c. di 1 ora e 10 minuti negli altri casi verificatisi dalle ore 22:00 alle ore 06:00.

Il raggiungimento del luogo ove deve essere prestato il soccorso dovrà avvenire entro i tempi di percorrenza strettamente necessari.

Per garantire il necessario collegamento operativo dei mezzi di soccorso con la Sala Operativa competente, l'Organizzazione si impegna a far dotare tutti i suddetti mezzi di apparecchi telefonici cellulari che consentano il collegamento operativo di cui sopra.

I mezzi di soccorso dovranno essere chiaramente identificabili, per colore e marchio (il cui logo dovrà essere fatto pervenire all'ANAS SpA), come appartenenti, o in uso, alla Organizzazione autorizzata all'espletamento del servizio.

4.2.1 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SSM

Fermi restando i criteri di funzionamento dei SSM come di seguito riportati, resta inteso che l'ANAS SpA, ogni qualvolta vengano meno le normali condizioni di sicurezza e transitabilità, avrà la facoltà di far eseguire gli interventi di recupero e di soccorso ad enti o ditte dalla stessa scelti, derogando in tali casi ai criteri sopra richiamati. In tali casi nessuna pretesa potrà essere avanzata dalle Organizzazioni che manterranno altresì l'ANAS SpA manlevata da qualsiasi richiesta di danni dei propri associati. Il SSM potrà essere attivato dall'utenza con:

- a) **richiesta di intervento non nominativa** tramite le colonnine SOS di tipo fonico presenti in autostrada, tramite il telefono, o tramite il personale in servizio della Polizia Stradale e dell'ANAS SpA presente sulle autostrade stesse. Tale richiesta si sostanzia in una domanda di soccorso meccanico senza che sia stata specificata preferenza per alcun operatore ai fini dell'intervento;
- b) **richiesta di Intervento nominativa** per ottenere l'intervento in autostrada di una specifica Organizzazione, comunque autorizzata al SSM, pervenuta all'ANAS SpA a mezzo delle colonnine SOS di tipo fonico presenti in autostrada, tramite il telefono, o tramite il personale in servizio della Polizia Stradale e/o dell'ANAS SpA presente sulle autostrade stesse, a seguito di specifica richiesta dell'utente o comunque indirizzate dall'utente stesso alla Centrale Operativa della stessa Organizzazione.

Vengono qui di seguito specificate le diverse modalità di esercizio del servizio per le ipotesi prospettate.

4.2.2 GESTIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO

L'ANAS SpA metterà a punto una banca dati che registra tutte le officine associate alle Organizzazioni abilitate al servizio SSM, nonché i centri interni assegnati - in seguito denominata Banca Dati - sulla base dei dati da queste forniti secondo quanto previsto ai precedenti punti 4.1 a) e b). Tale elenco sarà utilizzato per la gestione del SSM sia in situazioni di emergenza che per l'attribuzione degli interventi (con richiesta non nominativa o nominativa) così come in seguito specificato. Ai fini dell'attribuzione alla Centrale Operativa di una Organizzazione viene individuata l'officina o il centro interno che risulti essere in orario di reperibilità per il SSM sulla base delle informazioni fornite di cui al precedente punto 4.1 a) e b) più vicino al luogo dove debba essere prestato il soccorso. A tale riguardo si intende per officina o centro interno più vicino quello da cui si effettua il percorso più breve per raggiungere il luogo dove deve essere prestato il soccorso. Già al fine di rendere più breve possibile il percorso che il veicolo recuperato deve effettuare a traino o caricato sul carro di soccorso e di evitare un maggior percorso di ritorno effettuato, ugualmente a traino o caricato sul carro di soccorso, sulla viabilità ordinaria. Individuata l'officina territorialmente più vicina, e per essa l'Organizzazione cui la stessa fa capo, la Sala Operativa provvederà a contattare la relativa Centrale Operativa per affidare l'intervento. In caso di ritardo nell'intervento del mezzo di soccorso incaricato da parte della Centrale Operativa (secondo i modi di seguito indicati), rispetto ai tempi massimi prefissati - di cui sopra - l'operatore di Sala Operativa effettuerà un sollecito, dopo il quale - trascorsi ulteriori 15 minuti - procederà ad una nuova assegnazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla successiva lettera a). In tal caso sarà comminata la penale di cui al successivo punto 6. Il caso sarà registrato per una successiva formale contestazione del disservizio occorso. A fronte di ripetute inosservanze dei tempi massimi previsti e delle altre modalità operative, l'ANAS SpA applicherà i provvedimenti di cui al successivo punto 6 secondo quanto previsto nella tabella in allegato sotto la lettera 'C', fino a giungere alla esclusione dell'officina o degli operatori stessi dal servizio. In tal caso l'Organizzazione sarà tenuta ad eliminare detta officina e l'operatore dall'elenco di cui al punto 2.2. Il mancato rispetto di quanto sopra entro il termine tassativo di giorni 10 calendariali consecutivi legittimerà l'ANAS SpA alla risoluzione del rapporto con l'Organizzazione.

Nel caso in cui l'Organizzazione, a seguito di richieste di intervento inoltrate, faccia registrare, in ciascuna Unità Territoriale in cui svolge il servizio, un numero di rifiuti di intervento superiore al 2% delle comunicazioni di attribuzione di interventi nel trimestre - per indisponibilità di mezzi -, sarà facoltà dell'ANAS SpA applicare la penale al riguardo prevista dal successivo punto 6.

L'ANAS SpA inoltre si riserva di operare la risoluzione del rapporto con l'Organizzazione o di chiedere l'espulsione dall'Organizzazione di una officina od operatore qualora la Polizia Stradale o

il personale dell'ANAS SpA abilitato al servizio di Polizia Stradale abbia rilevato l'inadeguatezza negli interventi dipendenti dall'una o dall'altra o il venir meno dei requisiti di legge.

L'ANAS SpA si riserva di istituire - eventualmente o comunque in un prosieguo di tempo - una centrale con un numero verde unico, controllata dalla stessa, per la gestione centralizzata delle richieste di intervento al fine di ottimizzare l'accesso ai servizi per l'utenza. Tale centrale sarà deputata alla ricezione di tutte le chiamate degli utenti ed all'eventuale successivo inoltro alle Centrali Operative delle singole Organizzazioni.

Ciò premesso le richieste di intervento potranno essere formulate così come di seguito specificato:

a - Richieste di intervento non nominative: Nel caso in cui pervenga alla Sala Operativa nei suddetti modi una richiesta di intervento non nominativa si provvederà, sulla base della informazione pervenuta circa la posizione del mezzo in avaria, ad individuare tramite la Banca Dati, l'officina che si trovi più vicina al luogo di intervento. Individuata tale officina, o -centro interno-, e per essa l'organizzazione cui la stessa fa capo, la Sala Operativa provvederà a contattare la relativa Centrale Operativa per affidare l'intervento. La Centrale Operativa darà conferma della assunzione dell'intervento e si coordinerà con la Sala Operativa per la relativa gestione secondo quanto di seguito è, al riguardo, previsto. Resta inteso che la Centrale Operativa, anche in funzione dei sistemi di localizzazione dei propri carri, sarà libera di far intervenire quello che le risulti garantire la maggiore tempestività a prescindere, quindi, dalla effettiva appartenenza di tale carro alla officina individuata quale più vicina per l'attribuzione dell'intervento stesso. Nel caso in cui per una richiesta, ai fini dell'individuazione dell'officina da prescegliere, risultino dalla Banca Dati più officine, facenti capo a diverse Centrali Operative, che assicurino le stesse condizioni di tempestività di intervento (distanza dal punto di intervento), il sistema contatterà la prima Centrale Operativa disponibile. In ipotesi di successiva assegnazione d'intervento, in altra analoga situazione, il sistema contatterà prioritariamente la Centrale Operativa esclusa la volta precedente. In caso di un maggior numero di Operatori si provvederà con lo stesso sistema a rotazione.

b - Richieste di intervento nominative Qualora pervenga, in qualsiasi modo, una richiesta di intervento nominativa, la Sala Operativa provvederà a contattare la competente Centrale Operativa per affidare l'intervento e ottenere la conferma. L'intervento potrà essere assunto in carico solo a patto che sia garantito il rispetto dei tempi di cui al precedente punto 4.2 (Tale condizione è derogata solo qualora il veicolo oggetto di intervento si trovi in area di servizio o in area di parcheggio. Anche in tali casi la deroga varrà solo se il veicolo non crei pericolo per gli occupanti dello stesso o per terzi. La deroga comunque non opererà per i veicoli che si trovino in corsia di emergenza, in piazzola di sosta e/o in piazzali di stazione). La chiamata nominativa potrà essere effettuata solo per interventi relativi ad avarie con veicoli che si trovino in condizioni di sicurezza.

Ciò in quanto l'attribuzione di chiamate relative ad incidenti o a veicoli in posizione pericolosa o comunque di intralcio alla circolazione, investendo aspetti connessi con la sicurezza degli utenti e con la garanzia di transitabilità dell'autostrada, sarà gestita direttamente dalla Sala Operativa. Ove la richiesta di intervento nominativa sia effettuata da parte dell'utente direttamente alla Centrale Operativa, questa, prima di attivare il servizio è tenuta ad informare la Sala Operativa competente, indicando il luogo di fermo dell'utente e la presunta causa del fermo, oltre agli estremi identificativi del veicolo al fine di ottenere la autorizzazione allo svolgimento dell'intervento. In caso di inadempimento saranno applicate le penali di cui al successivo punto 6. In caso di impossibilità a svolgere il servizio da parte dell'Organizzazione, ovvero qualora si verifichi una fattispecie che imponga all'ANAS SpA in situazioni di emergenza, di derogare ai criteri di attribuzione delle chiamate nominative per garantire la rimozione del veicolo nel minor tempo possibile (es. incidente con uno o più veicoli, posizione pericolosa, ecc.), la Sala Operativa non autorizzerà l'intervento alla corrispondente Centrale che, ove possibile, informerà della situazione il proprio associato. Resta inteso, come precisato al precedente punto 4.2.1, che nelle predette ipotesi l'ANAS SpA potrà attivare, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di rispettare alcuna priorità di chiamata, qualsiasi soggetto in grado di garantire il più sollecito ripristino delle condizioni di sicurezza e transitabilità e che comunque ciascuna Organizzazione manterrà l'ANAS SpA estranea a qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di utenti che lamentino il mancato intervento da parte della Organizzazione prescelta. In entrambe le modalità di richiesta di intervento, di cui ai precedenti punti A) e B), qualora a seguito della attribuzione di un intervento sulla base di una segnalazione comunque pervenuta alla Sala Operativa, e nel caso in cui l'utente non si faccia trovare sul posto o disconosca la richiesta effettuata (non nominativa o nominativa), non potrà essere avanzata alcuna pretesa di risarcimento o altro da parte dell'Organizzazione e/o per essa dalla officina o operatore incaricato. Ove a fronte della attribuzione di intervento il carro intervenuto rilevi l'inadeguatezza dei propri mezzi, l'intervento stesso dovrà essere portato a compimento - previa autorizzazione da parte della competente Sala Operativa - a cura della stessa Centrale Operativa. In tal caso dovrà essere addebitato all'utente il costo di un solo soccorso. Nel caso in cui la Centrale Operativa competente non possa evadere la richiesta di intervento, la Sala Operativa attribuirà l'intervento ad altra Organizzazione fermo restando - anche in questo caso - che solo tale Organizzazione potrà richiedere il pagamento del servizio prestato. Resta inteso, in ogni caso, che non sono consentiti interventi o prestazioni di soccorso in autostrada non preventivamente comunicati ed autorizzati dalla Sala Operativa. Il mancato rispetto della suddetta condizione potrà, in caso di reiterate violazioni, costituire motivo di revoca dell'autorizzazione. Fermo quanto disposto dall'art. 176 comma 6 del Codice della Strada, ove la sosta del veicolo o il protrarsi della stessa venissero giudicati motivo di intralcio e/o di pericolo da parte della Polizia Stradale e/o dall'ANAS SpA, ne sarà disposta la rimozione.

c – Ordine di precedenza degli interventi. Di norma, gli interventi saranno autorizzati seguendo l'ordine cronologico delle richieste comunque pervenute alla Sala Operativa. Gli interventi che comunque interessano la carreggiata autostradale e/o i rami di svincolo hanno sempre la precedenza. Seguono in ordine di priorità, gli interventi relativi al mezzo in corsia di emergenza e/o in piazzola di sosta ed in ultimo vengono quelli richiesti presso i piazzali di stazione, le aree di parcheggio e di servizio. Gli interventi richiesti per il ripristino delle condizioni di sicurezza e transitabilità in seguito ad incidenti o ad altre situazioni di emergenza devono avere precedenza assoluta su qualsiasi altra richiesta di soccorso. In tali casi, ove ne ricorrano le condizioni, deve inoltre attuarsi prioritariamente lo sgombero della carreggiata.

4.3. REGISTRAZIONE DELLE RICHIESTE DI SOCCORSO E DEGLI INTERVENTI

La registrazione delle richieste di soccorso comunque pervenute alla Sala Operativa e delle varie fasi di svolgimento dei conseguenti interventi da parte dell'operatore incaricato costituisce esigenza inderogabile, in quanto finalizzata a necessità di certificazione, valida - oltre che per la qualità del servizio - anche per gli eventuali effetti legali.

È fatto obbligo all'organizzazione di inviare i report mensili degli interventi effettuati, utilizzando la modulistica che sarà messa a disposizione dalla Sala Operativa.

Sia gli operatori di Sala Operativa che le Centrali Operative delle Organizzazioni, e per esse gli operatori incaricati di ciascun intervento sono pertanto tenuti al fedele e scrupoloso adempimento di quanto in seguito stabilito. Il mancato rispetto di tali procedure potrà comportare, ad insindacabile giudizio dell'ANAS SpA, - in funzione di chi si è reso responsabile della mancanza - la risoluzione del rapporto con l'Organizzazione o la richiesta di espulsione dall'Organizzazione di una officina o operatore.

Per ciascun intervento, la Centrale Operativa incaricata deve comunicare alla Sala Operativa:

L'operatore che interviene e la stazione di ingresso in autostrada (fatto salvo che non sia utilizzato un carro già presente in autostrada la cui posizione deve comunque essere comunicata); b - Al momento del raggiungimento del luogo di soccorso l'operatore incaricato del soccorso deve comunicare all'operatore di Sala Operativa i seguenti dati

- a) conferma del nominativo dell'operatore (per gli interventi con chiamata nominativa);
- b) punto di fermo del veicolo (autostrada, progressiva e direzione, stazione, area di servizio, ecc.);
- c) ora di arrivo sul posto;

Non appena completato l'intervento dovranno altresì essere forniti, all'operatore di Sala Operativa, i seguenti dati:

- d) tipo e targa del veicolo soccorso o rimosso;
- e) motivo della richiesta di intervento (avaria, rimozione per incidente, rimozione forzata, altro);
- f) stazione di uscita;
- g) ora di termine dell'intervento;

Dovrà altresì essere specificato il tipo di intervento effettuato:

- h) rimessa in marcia sul posto;
- i) trasporto ad officina in area di servizio;
- j) trasporto ad officina esterna;
- k) necessità di intervento sostitutivo da parte di una officina integrativa esterna per impossibilità del mezzo di effettuare il recupero e/o il trasporto del veicolo, comunque preventivamente autorizzata dalla Sala Operativa;
- l) tipo di guasto secondo la codifica in uso;
- m) eventuale localizzazione del deposito veicolo (per i casi di rimozione in assenza del conducente).

Gli orari di cui ai punti c) e g) devono corrispondere a quelli effettivi ed essere registrati dall'operatore incaricato del soccorso contestualmente allo svolgimento cronologico degli eventi cui si riferiscono, con divieto di annotazioni cumulative "a posteriori" nonché di approssimazione degli orari stessi.

Tutti i dati di cui sopra dovranno essere riportati in un rapporto di servizio redatto di volta in volta. Tali rapporti dovranno essere trasmessi alla Struttura Territoriale Veneto e Friuli-Venezia Giulia ANAS SpA, ovvero ad altro Ufficio ANAS SpA competente al rilascio dell'autorizzazione. L'ANAS SpA si riserva di effettuare al riguardo le opportune verifiche. Eventuali discrepanze accertate daranno luogo all'applicazione di una penale secondo quanto riportato al punto 6. L'eventuale reiterazione, nel corso di un periodo di 6 (sei) mesi, di ciascuna delle predette mancanze daranno titolo all'ente proprietario di chiedere l'esclusione dell'officina o dell'operatore dall'Organizzazione con le stesse modalità di cui al punto 4.2.2.

4.4. MODALITÀ DI INTERVENTO

Sia in ipotesi di chiamata nominativa che non nominativa, così come in qualsiasi ipotesi di chiamata di intervento in autostrada, le Organizzazioni si impegnano a far rispettare le seguenti regole:

- A. In tutti i casi di intervento in autostrada gli operatori incaricati devono svolgere la specifica attività in modo da non costituire o determinare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità dell'ANAS SpA. Fatta salva l'ipotesi di intervento di un carro già presente in autostrada (carro di centro interno o comunque carro localizzato da Centrale Operativa), indipendentemente dalla stazione di ingresso, il carro di soccorso dovrà raggiungere il luogo di intervento provenendo da monte. In ogni caso, al fine di rendere il più breve possibile il percorso che il veicolo recuperato deve effettuare a traino o caricato sul carro di soccorso, questo dovrà uscire alla prima stazione o uscita autostradale a valle del luogo di intervento. Qualora, in seguito ad incidente, si sia formato su una carreggiata un blocco di traffico tale da impedire ai mezzi di soccorso il raggiungimento dei veicoli da rimuovere, secondo la normale prassi sopra descritta, la Sala Operativa competente per l'ANAS SpA può disporre che i suddetti mezzi giungano sul luogo dello stesso incidente contromano, attraverso uno dei varchi dello spartitraffico. Tale operazione deve essere effettuata previa intese con la Polizia Stradale ovvero con gli agenti dell'ANAS SpA abilitati al servizio di Polizia Stradale, per quanto riguarda la predisposizione delle necessarie regolazioni del traffico ad opera della stessa. Analogamente, si procederà nel caso in cui il blocco del traffico richieda una inversione di marcia per lasciare il luogo dell'incidente.
- B. Qualora un mezzo di soccorso, durante il suo transito in autostrada per raggiungere il luogo di intervento, riceva richiesta di altro soccorso direttamente da un utente – previo accordo con la Sala Operativa competente - può effettuare all'istante tale ulteriore intervento solo se questo consista nel rifornimento di liquidi per circuiti di raffreddamento e di acqua, carburante o lubrificante. Anche tali fasi saranno annotate sia dall'operatore della Sala Operativa che dagli addetti al soccorso.
- C. Nel caso di rimozione del veicolo, questa dovrà avvenire preferibilmente con caricamento dello stesso sul carro di soccorso.
- D. Qualora per il recupero da effettuare si renda necessario impegnare anche parzialmente una qualunque delle corsie di transito, l'operatore incaricato del soccorso sarà tenuto a richiedere alla Sala Operativa competente, salvo situazioni di estrema urgenza, tramite il telefono cellulare, l'intervento della Polizia Stradale e/o del personale dell'ANAS SpA, astenendosi da qualsiasi attività fino al loro arrivo sul posto.
- E. L'operatore incaricato del soccorso non potrà effettuare la manovra di inversione di marcia in autostrada. In ogni caso l'operatore incaricato del soccorso dovrà adottare tutte le cautele necessarie all'effettuazione delle manovre in condizioni di assoluta sicurezza, nonché nel rispetto di tutte le disposizioni emanate per iscritto dalla Struttura Territoriale della Viabilità ANAS SpA ovvero altro Ufficio ANAS SpA competente. È comunque sempre vietata al mezzo di soccorso l'inversione di marcia -in autostrada- con il veicolo caricato o al traino, tranne in caso di incidente

- che impedisca fisicamente la prosecuzione nel senso di marcia in cui si trova il veicolo da soccorrere, dietro richiesta della Polizia Stradale e con l'assistenza della medesima.
- F. Se il veicolo da soccorrere è fermo all'interno della corsia di emergenza, comprese le eventuali piazzole o nelle aree di servizio, parcheggio e/o piazzali di stazione, l'operatore del soccorso può effettuare sul posto la rimessa in marcia purché l'operazione non richieda un tempo superiore a 15 minuti, né siano in atto situazioni di traffico intenso o condizioni meteorologiche avverse. Se il veicolo è fermo su una qualsiasi corsia destinata alla marcia o sporga anche solo parzialmente dalla corsia di emergenza, l'addetto deve provvedere inderogabilmente alla sua rimozione immediata. Qualora il veicolo non possa essere rimesso in marcia sul posto, sia per impossibilità tecnica sia per necessità di tempo eccedente i limiti di cui sopra, l'intervento deve limitarsi al trasporto o traino fuori autostrada, fino ad un'officina corrispondente alla prima uscita nel senso di marcia rispetto al punto di fermo del veicolo soccorso. Previa informativa alla Sala Operativa, l'utente potrà chiedere di essere trasportato presso un'officina di suo gradimento, nelle immediate vicinanze. Resta inteso al riguardo che in tal caso l'effettuazione di tale prolungamento di intervento non esimerà l'organizzazione dall'obbligo di risposta ad altre successive attribuzioni di interventi nella stessa tratta autostradale.
- G. Qualora lungo il percorso tra il punto di fermo e la prima uscita vi sia un'officina in area di servizio, il veicolo deve essere ivi trasportato se di gradimento dell'utente. Nel caso in cui non sia possibile far eseguire la riparazione presso l'officina dell'area di servizio o l'utente non gradisca che la riparazione sia effettuata presso detta officina, l'operatore del soccorso dovrà farne annotazione sul rapporto di servizio e proseguire l'intervento secondo le modalità stabilite ai punti precedenti.
- H. I veicoli abbandonati e/o incidentati dovranno essere trasportati all'esterno della proprietà autostradale secondo le indicazioni della Polizia Stradale o del personale dell'ANAS SpA abilitato al servizio di Polizia Stradale; l'operatore incaricato del soccorso dovrà fornire notizia sul luogo di deposito alla Sala Operativa competente al fine di consentire la successiva comunicazione al proprietario che chieda notizie al riguardo. Il costo del trasporto non potrà mai essere addebitato all'ANAS SpA.
- I. Qualora l'addetto riscontri l'impossibilità tecnica di provvedere direttamente al recupero e/o al trasporto o traino del veicolo, deve informarne immediatamente la Sala Operativa competente e chiedere alla stessa l'invio sul posto di un idoneo mezzo di altro operatore. A tale scopo, l'addetto è tenuto a fornire alla Sala Operativa indicazioni circa il tipo di mezzo occorrente ed eventuali necessità di personale aggiuntivo e/o di attrezzature particolari. Resta inteso al riguardo che potrà essere addebitato all'utente un solo intervento da parte di chi lo abbia effettivamente prestato, ciò anche nel caso in cui a fronte della comunicazione dell'Operatore intervenuto non sia possibile inviare un carro della stessa Organizzazione, dovendosi quindi ricorrere ad altra.
- J. In presenza di più veicoli ingombranti la carreggiata e impossibilitati a riprendere la marcia, in conseguenza di incidenti o di particolari situazioni ambientali, purché in assenza di feriti o morti, i

mezzi di soccorso inviati sul posto devono provvedere, previa comunicazione della Sala Operativa, in via prioritaria, a ristabilire nel più breve tempo possibile la transitabilità, effettuando in primo luogo l'immediato spostamento dei veicoli stessi lungo la corsia di emergenza o sul bordo della carreggiata, rinviando ad una seconda fase il trasporto all'esterno dell'autostrada.

5. GARANZIE

L'Organizzazione dovrà prestare una fidejussione bancaria - il cui testo dovrà essere uguale a quello riportato nel documento qui allegato sotto la lettera G, di importo pari a € 150.000,00 (€ centocinquantamila,00) - da reintegrare ogni volta che venga escusso. Tale fidejussione servirà a garantire l'eventuale applicazione di penali di cui al punto 6 e All. C, e sarà consegnato alla Struttura Territoriale ANAS, entro 15 giorni a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto. Il mancato rispetto della presente clausola comporta la revoca della presente Autorizzazione.

6. PENALITÀ

L'ANAS SpA procederà all'applicazione di penali nei confronti dell'Organizzazione in tutti i seguenti casi:

- a) per ciascuna violazione prevista al punto 4.1. lett. B del presente regolamento (mancato aggiornamento dell'elenco delle Officine) sarà applicata una penale di € 5.000,00;
- b) per ciascuna violazione prevista al punto 4.2.2 del presente regolamento, (ritardo del mezzo di soccorso nell'intervento) e al punto 4.2.2 (mancato intervento che sia stato preso in carico) saranno applicate le penali previste dalla tabella allegata sotto le lettere C e D;
- c) per ciascuna violazione prevista al punto 4.3, (mancato rispetto della procedura prevista per le comunicazioni alla Sala Operativa) e al punto 4.2.2 lett. B (mancata comunicazione alla Sala Operativa di richieste di intervento nominativo) le penali saranno applicate secondo quanto previsto dalle tabelle allegate sotto le lettere C e D;
- d) per ciascuna violazione prevista al punto 4.2.2 (mancata comunicazione del numero verde, una volta attivato, da parte della Organizzazione ai propri associati) sarà applicata una penale di € 5164,57;
- e) il caso in cui l'Organizzazione, nel corso di un periodo di tre mesi, abbia fatto rilevare più del 2% di rifiuti di intervento sul totale di quelli assegnati, per indisponibilità dei mezzi, secondo quanto previsto al punto 4.2.2 del presente Regolamento, si applicherà una penale di € 7746,57.

L'ANAS SpA, in tutte le ipotesi suddette, dopo aver notificato per iscritto l'eventuale infrazione, (trasmissione pec, lettera RR, o fax, o mail) darà 20 giorni all'Organizzazione per le controdeduzioni.

Trascorso il detto termine, nel caso di silenzio o non siano ritenute valide le giustificazioni prodotte, a suo insindacabile giudizio la Struttura Territoriale provvederà nei seguenti modi:

SOSPENSIONE TEMPORANEA O REVOCA DEL SERVIZIO di un Organizzazione, notificata con trasmissione pec, lettera RR o fax o mail, che provvederà a dare riscontro entro 48 ore dall'avvenuta comunicazione. Decorso tale termine, la Struttura Territoriale provvederà autonomamente alla cancellazione dell'Organizzazione dall'elenco Ditte;

NOTIFICA DELLA SANZIONE, contenute negli allegati C o D. Gli importi, per come previsto dal presente regolamento, saranno versati entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della notifica. Trascorso tale termine, la Struttura Territoriale provvederà nel caso di mancato versamento del dovuto, mediante recupero importo direttamente dalla polizza fideiussoria presentata all'atto di sottoscrizione del presente atto.

Di ciò sarà data notizia all'Organizzazione che dovrà provvedere al reintegro della cauzione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Ove l'organizzazione non provveda al reintegro della garanzia fidejussoria nei termini indicati, l'ANAS SpA avrà titolo per risolvere il rapporto con l'Organizzazione stessa.

7. IPOTESI DI RISOLUZIONE ESPRESSA

Costituiranno cause di risoluzione espressa del rapporto con l'Organizzazione:

1. il venir meno, per qualsiasi motivo, dei requisiti richiesti per lo svolgimento dei SSM, così come previsto al punto 1.2;
2. qualora risulti che l'Organizzazione si avvalga dell'operato di officine non aventi i requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività di autoriparazione e deposito dei veicoli, contravvenendo a quanto stabilito, per tali casi, al punto 2.2 del presente Regolamento;
3. qualora sia stata richiesta dall'ANAS SpA l'espulsione di una officina per inadeguatezza che sia stata rilevata dalla Polizia Stradale o per ripetuti ritardi negli interventi da parte dei mezzi di soccorso e l'Organizzazione non provveda entro 10 giorni calendariali alla eliminazione, dal proprio elenco di officine o di operatori resisi responsabili di tali inadempienze, contravvenendo a quanto stabilito al punto 4.2.2 del presente "Regolamento";
4. il caso in cui sia stata rilevata dalla Polizia Stradale l'inadeguatezza, imputabile alla Organizzazione, degli interventi di soccorso secondo quanto previsto al punto 4.2.2;
5. nel caso di reiterati inadempimenti da parte dell'Organizzazione l'ANAS SpA si riserva la facoltà di risolvere il rapporto con l'Organizzazione.

In tutti i casi di risoluzione del rapporto, resterà salva la facoltà dell'ANAS SpA di chiedere il risarcimento dei danni.

8. TARIFFE

L'Organizzazione non potrà in nessun caso applicare tariffe per lo svolgimento del SSM maggiori a quelle riportate nelle sottoelencate tabelle:

Per veicoli di massa complessiva fino a 2,5t (IVA esclusa)

Soccorso (1)	Recupero (2)		Trasporto Programmato (3) (diritto fisso compresi 20Km)	Costo per Km
€ 137,12	In viabilità ordinaria	Con mezzi spec. socc. >12t.	€	€ 1,22
	€	€		

Le tariffe subiscono un incremento del 20% per servizio notturno e festivo compreso il sabato. Il servizio notturno inizia alle ore 22.00 e termina alle ore 06.00, e si farà riferimento all'orario di assegnazione dell'intervento dalla Sala Operativa Territoriale.

Sosta (4)	1° Giorno	Dal 2° al 30 giorno	Dal 31° al 180° giorno	Per i mesi successivi
	€ 8,37	€ 5,35/giorno	€ 3,82/giorno	€ 66,26/mese

1. Le tariffe di soccorso comprendono in viabilità autostradale il soccorso ed il traino fino al primo casello di uscita o, entro un raggio di 5 km, alla prima officina competente e comunque fino alla sede del centro intervenuto. In viabilità ordinaria si intende sino alla sede del centro intervenuto.

2. Per recupero si intende la rimessa in carreggiata di un veicolo. In autostrada la tariffa di soccorso è comprensiva del recupero del mezzo. In viabilità ordinaria il costo del recupero si somma alla tariffa di soccorso. Per i recuperi che richiedono l'intervento di mezzi speciali di soccorso >12 t al costo del recupero (€190,99) si somma quello del soccorso sia in viabilità ordinaria che in viabilità autostradale.

3. Per trasporto programmato si intende il trasferimento del veicolo effettuato non contestualmente all'intervento di soccorso. La tariffa comprende i primi 20km, i km eccedenti percorsi dal mezzo di soccorso dall'uscita al rientro alla propria sede saranno conteggiati al costo per km. Per i caravan e le Roulottes è previsto un diritto fisso di € 53,30 ed i km complessivamente percorsi dal mezzo di soccorso dall'uscita al rientro presso lo sede, saranno conteggiati al costo per km.

4. La sosta dei veicoli si intende in area recintata e scoperta e non comprende la custodia del carico.

Per veicoli di massa complessiva superiore a 2,5t (IVA esclusa)

Tipologia Veicolo	Soccorso			Costo extra oltre i primi 5 km - per km
	Intervento senza traino (1)	Traino di soccorso (2)	Recupero (3)	
Veicoli da 2,5 a 5t	€239,95	€239,95	€ 338,98	€ 2,04
Veicoli da 5 a 10 t	€239,95	€ 444,10	€ 443,33	€ 2,46
Veicoli > 10t	€239,95	€ 565,21	€ 645,20	€ 3,27
Autotreni- Autoart. > 10t	€239,95	€ 807,46	€ 968,21	€ 3,27
Autobus > 10m Mezzi d'opera > 25t	€239,95	€ 807,46	€ 1.450,83	€ 3,27

Le tariffe subiscono un incremento del 20% per servizio notturno e festivo compreso il sabato. Il servizio notturno inizia alle ore 22.00 e termina alle ore 06.00, e si farà riferimento all'orario di assegnazione dell'intervento dalla Sala Operativa Territoriale.

Sosta (5)	1° Giorno	Dal 2° al 30° giorno	Dal 31° al 180° giorno	Per i mesi successivi
Per veicoli da 2,5 a 5 t	€ 18,28	€ 12,95/giorno	€ 7,61/giorno	€ 96,74/mese
Per veicoli oltre 5t	€ 44,19	€ 19,79/giorno	€ 12,00/giorno	€ 177,50/mese

Le tariffe subiscono un incremento del 20% per servizio notturno e festivo compreso il sabato. Il servizio notturno inizia alle ore 22.00 e termina alle ore 06.00, e si farà riferimento all'orario di assegnazione dell'intervento dalla Sala Operativa Territoriale.

1. Le tariffe per l'intervento senza traino prevedono l'intervento di un mezzo per il primo soccorso e non comprendono, in caso di riparazione sul posto, i costi della manodopera di eventuali

- ricambi impiegati, del carburante e dei materiali di consumo necessari alla rimessa in marcia del mezzo. Sono compresi nella tariffa i chilometri percorsi dal mezzo di soccorso.
2. Le tariffe di traino prevedono in viabilità autostradale il traino del veicolo soccorso fino al primo casello di uscita o, entro un raggio di 5 km, alla prima officina competente, e comunque fino alla sede del centro intervenuto. Per viabilità ordinaria sono compresi nel costo di traino i primi 30km percorsi dal mezzo di soccorso dall'uscita al rientro presso la propria sede. Eventuali chilometri eccedenti percorsi, sia in viabilità ordinaria che in viabilità autostradale, dal mezzo di soccorso per quanto non compreso nel servizio di traino, saranno conteggiati al costo per km. Il traino di autotreni o autoarticolati in un'unica soluzione non è consentito se non su disposizione della Polizia stradale.
 3. Per recupero si intende la rimessa in carreggiata di un veicolo. La tariffa del recupero va sommata a quella del traino o all'intervento senza traino. Nel caso di recuperi di veicoli cisterna, furgonati, e bisarche la tariffa si intende maggiorata del 50%. Nel caso fosse necessario o richiesto l'intervento di una seconda gru, il costo del recupero si intende raddoppiato. Le tariffe non comprendono eventuali operazioni di recupero per le merci trasportate.
 4. Per trasporto programmato si intende il trasferimento del veicolo effettuato non contestualmente all'intervento di soccorso. I km effettivamente percorsi dal mezzo di soccorso dall'uscita al rientro presso la propria sede saranno conteggiati al costo km. La sosta dei veicoli si intende in area recintata e scoperta e non comprende la custodia del carico.

ALL. B

ELENCO DELLE TRATTE, DOVE È RICHIESTA LA PRESENZA DI UN CARRO PER SOCCORSI PESANTI OGNI 40 Km DI RETE

Strada – numerazione e denominazione		Località	Dal km	Al km
SS 202	“Triestina”	Da svincolo molo VII a svincolo Cattinara	0+000	14+137
RA13	“Raccordo autostradale A4 – Trieste”	Da svincolo Sistiana a svincolo Padriciano	0+000	21+411
RA14	“Raccordo autostradale A4 - Trieste - diramazione per Ferneti”	Da innesto RA13 a valico Ferneti	0+000	2+056
A	“Sistiana – Rabuiese”	Da svincolo Cattinara a svincolo Padriciano	20+590	25+550
A	“Sistiana – Rabuiese”	Da svincolo Lacotisce a valico Rabuiese	32+150	36+150

ALL. C

**PROVEDIMENTI PER I CASI DI INADEMPIENZA
(BASE TRIMESTRALE E UNITA TERRITORIALE)**

Mancanza/ Descrizione	Quantità	Provvedimento
ritardo sui tempi di intervento previsti superiore ai 15 minuti	una volta nel trimestre	contestazione formale
ritardo sui tempi di intervento previsti superiore ai 15 minuti	da due a quattro volte nel trimestre	diffida e penale di € 1.032,91
ritardo sui tempi di intervento previsti superiore ai 15 minuti	oltre quattro volte nel trimestre diffida e penale di	diffida e penale di € 2.582,28

***nota importante:** i ritardi nelle comunicazioni alla Sala radio vengono considerati come ritardi nell'intervento, per l'importanza delle comunicazioni stesse ai fini del doveroso monitoraggio della situazione su strada*

mancata, incompleta o inesatta comunicazione di dati alla Sala Operativa competente	una volta nel trimestre	contestazione formale
mancata, incompleta o inesatta comunicazione di dati alla Sala Operativa competente	da due a quattro volte nel trimestre	diffida e penale di € 1.032,91
mancata, incompleta o inesatta comunicazione di dati alla Sala Operativa competente	oltre quattro volte nel trimestre diffida e penale di	diffida e penale di € 2.582,28

ALL. D

**PROVEDIMENTI PER I CASI DI GRAVE INADEMPIENZA
(BASE TRIMESTRALE E UNITA TERRITORIALE)**

Mancanza/ Descrizione	Quantità	Provvedimento
mancato intervento preso in carico, senza comunicazione alla Sala Operativa competente di impossibilità ad eseguirlo	una volta nel trimestre	contestazione e penale di € 2.582,28
mancato intervento preso in carico, senza comunicazione alla Sala Operativa competente di impossibilità ad eseguirlo	seconda volta nel trimestre	diffida e penale di € 5.164,57
mancato intervento preso in carico, senza comunicazione alla Sala Operativa competente di impossibilità ad eseguirlo	più di due volte nel trimestre	penale di € 7.746,85 e richiesta di allontanamento dell'operatore

***nota importante:** i ritardi nell'intervento, oltre i 30 minuti per il soccorso "leggero" e di 60 minuti per quello "pesante", oltre il tempo massimo previsto per il raggiungimento del luogo, vengono considerati come mancati interventi*

mancata comunicazione alla Sala Operativa competente di richiesta di intervento nominativa ricevuta dalla Centrale Operativa	una volta nel trimestre	contestazione e penale di € 2.582,28
mancata comunicazione alla Sala Operativa competente di richiesta di intervento nominativa ricevuta dalla Centrale Operativa	seconda volta nel trimestre	diffida e penale di € 5.164,57
mancata comunicazione alla Sala Operativa competente di richiesta di intervento nominativa ricevuta dalla Centrale Operativa	più di due volte nel trimestre	penale di € 7.746,85 e richiesta di allontanamento dell'operatore

ALL. E

**ELENCO DELLE UNITÀ TERRITORIALI MINIME PREDETERMINATE
"SU CUI È POSSIBILE SVOLGERE IL SSM"**

ANAS Sala Operativa Territoriale – Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia

Strada – numerazione e denominazione		Località	Dal km	Al km
SS 202	"Triestina"	Da svincolo molo VII a svincolo Cattinara	0+000	14+137
RA13	"Raccordo autostradale A4 - Trieste"	Da svincolo Sistiana a svincolo Padriciano	0+000	21+411
RA14	"Raccordo autostradale A4 - Trieste - diramazione per Ferneti"	Da innesto RA13 a valico Ferneti	0+000	2+056
A	"Sistiana - Rabuiese"	Da svincolo Cattinara a svincolo Padriciano	20+590	25+550
A	"Sistiana - Rabuiese"	Da svincolo Lacotisce a valico Rabuiese	32+150	36+150



Regolamento
SOCCORSO STRADALE MECCANICO

ALL. F

FOGLIO DI VIAGGIO N° _____

Data _____

Nominativo dell'operatore _____

Intervento richiesto da _____
(Centrale operativa, ANAS, Polizia Stradale, Altro)

Ora di arrivo sul luogo dell'intervento _____

Punto fermo del Veicolo _____
(progressiva, direzione, area di servizio, asta di raccordo ecc)

Tipo e Targa del veicolo _____

Motivo dell'intervento _____
(avaria, incidente, rimozione forzata, altro)

Tipologia dell'intervento:

- Rimessa in marcia sul posto;
- Trasporto ad officina autorizzata _____;
- Trasporto ad officina esterna _____;
- Trasporto ad officina di area di servizio _____;
- Rifornimento in autostrada;
- Eventuale localizzazione del deposito veicolo (in assenza del conducente) _____;

Ora di termine intervento _____

Firma Utente

Firma Operatore

ALL. G

POLIZZA FIDEJUSSORIA

Alla Spettabile

Premesso

che in data / / è stata accordata una autorizzazione per l'espletamento del Servizio di Soccorso Meccanico, con atto – Repertorio n.....alla Società(in seguito Ditta) da parte dell'ANAS S.p.A. (in seguito Proprietà) Società proprietaria, in forza del quale la Ditta ha assunto obbligazioni nei confronti della Proprietà, per il puntuale svolgimento di tale servizio.

che in base a tale atto, la Ditta ha assunto obbligo a fornire garanzia fidejussoria da parte di un terzo in favore dell'ANAS S.p.A. per tutte le obbligazioni derivanti dal citato atto; o che tale garanzia è fissata in detto atto in Euro (Euro)

che la Banca scrivente intende costituirsi con il presente atto fideiussore, nell'interesse della ed in favore dell'ANAS S.p.A, per i titoli di cui sopra e fino al limite di Euro (Euro)

Tutto ciò premesso:

La Bancacon sede iniscritta al Tribunale di..... capitale sociale.....si costituisce fideiussore nell'interesse della ed in favore dell'ANAS SpA per i titoli di cui sopra e fino al limite di €. (€.) fino alla data di scadenza dell'autorizzazione, in base a quanto dallo stesso atto di cui in premessa, si allega in copia alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale.

La Banca presta la presente fideiussione ,con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 C.C., impegnandosi a versare, su richiesta scritta con evidenziati i motivi di attivazione da parte di codesta ANAS SpA, ed entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, le somme dovute dalla in dipendenza delle obbligazioni come sopra dalla stessa assunte, fino alla concorrenza degli importi come sopra garantiti. La Banca rinuncia altresì espressamente ad avvalersi del termine previsto dal 1° comma dell'art.1957 C.C.. La durata della presente fideiussione, è stabilita fino alla data di cessazione del rapporto di cui sopra secondo i modi stabiliti nello stesso, e resta operante anche dopo la suddetta data, per un massimo di un anno, sino alla completa estinzione delle obbligazioni suddette.

Il mancato pagamento dei premi non potrà essere opposto per l'adempimento delle obbligazioni contratte.

Gestione licenze, concessioni e autorizzazioni pubblicitarie
Informativa sulla Protezione dei Dati Personali
 (Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016)

Anas S.p.A. prima di acquisire i Suoi dati personali per il rilascio di autorizzazioni pubblicitarie/concessioni/convenzioni/nulla osta ai sensi del vigente Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione, la invita a leggere attentamente l'informativa in tema di protezione dei dati personali.



I. Titolare del Trattamento e DPO

In questa sezione le indichiamo quali sono i nostri riferimenti

Titolare	Anas S.p.A., rappresentata dall'ing. Massimo Simonini, in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale <i>pro-tempore</i> , è contattabile all'indirizzo mail (pec) anas@postacert.stradeanas.it , con sede legale, in via Monzambano, 10- 00185 Roma - Italia.
DPO	Contatto del <i>Data Protection Officer (DPO)</i> : protezionedati@stradeanas.it .



II. Tipologie di dati personali ¹

In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati le chiediamo

Tipologia dati	Dettaglio dati
Dati acquisiti direttamente dall'interessato	dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita/morte, cittadinanza, professione), codice di identificazione fiscale, identificativi documento identità (numero patente/CI/passaporto), dati di contatto (e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie.

¹ [Inserire solo i dati raccolti per il trattamento specifico:

Dati personali acquisiti direttamente dall'interessato:

- **Comuni:** dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita/morte, Cittadinanza, Stato Civile, Professione), codice di identificazione fiscale (di dipendenti e/o clienti), identificativi documento identità (numero patente/CI/passaporto), dati di contatto (e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico-finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), numero carta di credito, transazioni carta di credito,
- **Particolari:** dati idonei a rivelare l'appartenenza a partiti, sindacati, associazioni/organizzazioni a carattere religioso o filosofico o origini razziali/etiche, ceppi linguistici, dati idonei a rilevare comportamento, abitudini di vita o di consumo, dati biometrici (Impronta digitale, Scansione iride), stato di salute, dati comportamentali /psicologici, appartenenza a categorie protette
- **Giudiziari:** dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione

Altri dati personali: dati relativi alla gestione del rapporto di lavoro, dati multimediali (audio/video), dati di geo - localizzazione, dati di profilazione, sondaggi di opinione, dati di Valutazione dei dipendenti, dati di sistemi di informazione creditizia (SIC), provvedimenti disciplinari.]

Dati acquisiti in modo automatico durante la navigazione: Indirizzo IP, il tipo di browser utilizzato, l'ISP, il sistema operativo, il nome a dominio e indirizzi di siti Web, altri dati forniti in modo automatico durante la navigazione (specificare quali) di siti Web, altri dati forniti in modo automatico durante la navigazione (specificare quali)]

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

III. Finalità del Trattamento



In questa sezione le indichiamo lo scopo del trattamento effettuato sui suoi dati

Id	Finalità	Natura del conferimento	Base giuridica
a)	Rilascio autorizzazioni pubblicitarie/concessioni/convenzioni /nulla osta ai sensi del vigente Codice della Strada e Regolamento di Esecuzione	Obbligatoria	Legale

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle finalità di cui al punto a) ha natura "obbligatoria" e un suo eventuale rifiuto potrebbe comportare l'impossibilità per Anas S.p.A. di emettere i provvedimenti amministrativo/contabili oggetto della richiesta



IV. I soggetti destinatari dei dati

In questa sezione le indichiamo chi tratterà i suoi dati e a chi verranno comunicati

Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali saranno trattati dai seguenti soggetti:

Soggetti riconducibili a Anas SpA
Consulenti e professionisti esterni per attività di adeguamento, implementazione dei sistemi gestionali alle normative emanate
Società di servizi informatici per l'elaborazione delle fatture relative ai canoni concessori e pubblicitari e per il recupero del credito

I suoi dati verranno trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati da Anas S.p.A. o da aziende che agiscono in qualità di **Responsabili del Trattamento**, per conto di Anas S.p.A. e che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati, e non verranno mai diffusi.

L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile richiedendolo all'indirizzo mail.datamanagercommerciale@stradeanas.it.



VI. Conservazione dei dati

In questa sezione le indichiamo per quanto tempo conserveremo i suoi dati

I dati personali che ci ha fornito saranno conservati per:

Finalità il cui conferimento ha natura obbligatoria	un tempo di conservazione di 10 anni dalla cessazione dell'autorizzazione/concessione/convenzione (ai sensi degli artt. 2220 - 2946 cc.)
--	--



VII. Diritti degli Interessati

In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere ad Anas S.p.A., l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione,

l'opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti ad Anas S.p.A. - contattabile a datamanagercommerciale@stradeanas.it.

ovvero rivolgendosi al **Data Protection Officer** contattabile all'indirizzo mail: protezionedati@stradeanas.it.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto _____ dichiara di aver preso visione dell'allegata Informativa sulla Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016.

Data ___ / ___ / _____ Firma del Richiedente _____

Spett.le ANAS S.p.A.
STRUTTURA TERRITORIALE VENETO E FVG
AREA GESTIONE RETE FRIULI VENEZIA GIULIA
VIA FABIO SEVERO , 52
34127 TRIESTE

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a _____ () il _____

in qualità di Titolare /Legale Rappresentante /Procuratore dell'operatore economico

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _____

sedi operative (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _____

n. tel.: _____ PEC _____

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

Di essere interessato all'inserimento nel vostro elenco per lo svolgimento del servizio di soccorso stradale meccanico (SSM):

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti generali, delle competenze necessarie, delle capacità professionali e tecniche, dell'organico necessario nonché delle attrezzature adatte a garantire la qualità e l'espletamento del servizio di soccorso stradale meccanico, come da indicazioni contenute nell'allegato regolamento di cui si prende visione e si accetta in ogni sua parte.

Firma del/i titolare/i, legale/i rappresentante/i
institore/i, procuratore/i

Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia
Area Gestione Rete Friuli Venezia Giulia
Via Fabio Severo, 52 - 34127 Trieste T [+39] 040 5602111 - F [+39] 040 577225
Pec anas.friuliveneziagiulia@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587

